

**MARCHIELLO, Assessore al Lavoro.** Grazie Presidente.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha rappresentato quanto segue.

Preliminarmente è stato specificato che la questione richiama due aspetti specifici della programmazione regionale, in ordine alle prestazioni riabilitative territoriali che l'ASL acquista dagli erogatori privati accreditati o provvisoriamente accreditati insistenti sul proprio territorio e nei limiti dei volumi prestazionali e, dei correlati volumi di spesa che la Regione Campania determina periodicamente.

Il primo aspetto attiene alla contrattualizzazione dell'ente erogatore con l'ASL e al meccanismo di verifica e di monitoraggio della spesa che la ASL è tenuta a realizzare, mentre il secondo aspetto, invece, attiene al mantenimento dei requisiti di personale e delle capacità operative della struttura da contrattualizzare.

In quest'ultimo caso la verifica è in capo all'Azienda che opera affinché sia salvaguardato il processo di definizione dei volumi di spesa secondo i criteri definiti dalla Regione.

Al riguardo l'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche disciplina i rapporti per la fornitura di prestazioni con i soggetti accreditati, stabilendo, in particolare, al comma 2 che la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private, in cui vengono indicati:

il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima azienda sanitaria si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale.

Partendo da questi presupposti, nell'ambito della materia in oggetto, con propri atti la Regione definisce, periodicamente, i limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati, regolando i volumi e le tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833/78, che ricomprende le prestazioni erogate dal Centro Medico Riabilitativo AIAS Onlus di Avellino.

Con le delibere che regolamentano questi aspetti, la Giunta Regionale approva – oltre al volumi di spesa e al volumi prestazionali – anche la procedura e lo schema di accordo contrattuale che le Aziende osservano.

Le delibere che fissano i tetti di spesa per il biennio 2023-2024 e le delibere relative al biennio 2024-2025 con l'allegato A denominato Relazione Tecnica, al punto 1 della premessa, nel richiamare i principi definiti con il decreto commissariale n. 41/2018 è riportato quanto segue: ... "A tal fine, nel DCA n. 41/2018, fu stabilito che le singole ASL dovranno fissare i volumi prestazionali massimi ed i limiti di spesa con le seguenti principali specificazioni: a) per il regime ambulatoriale e domiciliare di riabilitazione ex art. 26, ciascuna ASL, entro la Capacità Operativa Massima, fissa tetti di volumi prestazionali per setting assistenziali tenendo conto, tra l'altro, dei volumi prestazionali medi riconosciuti nell'ultimo quadriennio di ciascuna struttura...".

La Regione Campania, pertanto, determina i volumi totali entro i quali le ASL programmano i volumi di attività ed economici degli erogatori – seguendo la procedura tecnica – e contrattualizzano gli erogatori privati accreditati.

Tutto ciò premesso, nel richiamare quanto definito con le Delibere di Giunta regionale n. 349 del 2022, Delibera n. 33, per l'esercizio 2022 e 2023 e la Delibera 454/2024 per l'esercizio 2024-2025, è stato rappresentato che dalla relazione fornita dall'ASL di Avellino si evince che la stessa non ha decurtato volumi di prestazioni, ma ha, bensì, attuato un meccanismo di controllo e verifica ed ha richiamato il centro privato al rispetto dei volumi già determinati e fissati già ad inizio 2024.

È stato altresì precisato che le COM (Capacità Massima Operativa), benché riconosciute ad un ente privato accreditato, non costituiscono alcun vincolo da parte dell'azienda ad acquistare prestazioni in assenza di copertura economica.

Inoltre, con specifico riferimento alle vicende che hanno interessato l'A.I.A.S. ONLUS di Avellino, l'ASL di Avellino, per il tramite della Direzione Generale della Salute ha rappresentato quanto segue. Preliminarmente, nel ribadire che la ASL ha eseguito l'applicazione contrattuale derivata dai provvedimenti regionali n. 349/2023, per l'anno 2023 e n. 545/2024 definitivo per l'anno 2024 e provvisorio per l'anno 2025, senza dar corso a nessun taglio delle prestazioni erogate dalla struttura in discorso e che opera in virtù dell'accreditamento istituzionale ottenuto solo in data 29 maggio 2023 con il Decreto Regionale n. 286, ha specificato che è necessario suddividere l'analisi in due fasi.

La prima fase per comprendere le motivazioni che hanno indotto a valutare il centro come una nuova struttura di nuovo accreditamento ed in fase di startup per l'attribuzione dei volumi di spesa, la seconda per valutare correttamente le modalità di attribuzione dei volumi di spesa 2024/2025, riferite specificamente alle attività istruttorie terminate nel provvedimento deliberativo ASL n. 1567/2024.

Con riferimento alla prima fase l'oggetto del dispositivo di chiusura della sede di Avellino, riguardava i requisiti di "autorizzazione sanitaria" all'esercizio, dunque problematica preventiva all'eventuale concessione del titolo di accreditamento.

A seguito delle vicende giudiziarie, conseguenti l'ordinanza di chiusura avvenuta nel 2018, la struttura solo nel maggio 2023, ha ottenuto, come da iter amministrativo, il provvedimento di accreditabilità da parte dell'ASL Avellino con la Delibera n. 600 del 09 maggio 2023, e successivamente con il Decreto dirigenziale n. 286 del 29 maggio 2023, l'accreditamento da parte della Regione Campania in ottemperanza alla Sentenza TAR Campania, Sezione di Salerno n. 2225 del 26 agosto 2022, con conseguente accreditamento ancora non definitivo essendo soggetto ad ulteriori verifiche, così come previsto per qualsivoglia struttura privata accreditata che richiede di accreditarsi al SSR.

Ciò dimostra che la struttura in esame non aveva mai ricevuto un provvedimento che riconoscesse l'accreditamento definitivo e, pertanto, doveva essere equiparata e valutata come nuova struttura in fase di startup, ossia come una struttura di nuovo accreditamento a cui attribuire un tetto di spesa, e correlati volumi produttivi, che non poteva basarsi su alcuna serie storica.

Una volta precisati gli aspetti tecnico-organizzativi che consentivano all'A.I.A.S. di svolgere ex novo le attività riabilitative ex art. 26 è stato possibile valutare l'iter inerente l'assegnazione del budget 2023. In particolare per il solo anno 2023, come precisato nella delibera n. 1063/2023, in considerazione della circostanza per cui le altre strutture operavano dal primo gennaio in regime di legittimo affidamento in proroga con i contratti stipulati per l'anno 2022, parte della somma individuata veniva mantenuta in quota budget di queste ultime, esclusivamente per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 luglio, procedendo alla contrattualizzazione in favore del centro AIAS Onlus Avellino, sede di Avellino, solo per il periodo rimanente dell'anno in corso, per una somma di 332 mila 500 euro, esclusivamente per il 2023.

Per l'anno 2024, sulla base di quanto determinato con la Delibera n. 1063, il budget della struttura in discorso è stato automaticamente adeguato a 798 mila euro, esattamente l'intero importo individuato dalla Delibera n. 349/2022 che, come sopra richiamato, destinava tali risorse in favore dell'ASL di Avellino in considerazione "anche di contenziosi in corso".

La stessa ASL specifica che, a differenza di quanto sostenuto dalla citata struttura, non vi è un'automatica equivalenza tra la Capacità Operativa espressa dalla propria organizzazione aziendale (n. 96 prestazioni al giorno ambulatoriali e n. 44 prestazioni domiciliari) e l'acquisizione

di diritto del corrispondente valore economico contrattuale. Infatti, il numero di prestazioni che la ASL intende acquisire da qualsivoglia struttura non è correlata alla capacità operativa espressa, ma determinata dal fabbisogno rilevato dalla Regione e sottoposto rigidamente al tetto complessivo di macroarea, tanto più che la Capacità Operativa, riconosciuta a qualsiasi struttura, tiene conto anche dell'erogazione di prestazioni "private", non a carico del Servizio Sanitario, ed è un parametro essenziale di riferimento a garanzia della qualità delle prestazioni sanitaria e della appropriatezza erogativa, a salvaguardia dell'utenza.

Dunque, è da considerare che il mancato riconoscimento del budget, precedentemente previsto fino al 2018, richiesto dalla struttura per effetto di quanto riportato in premessa, è stato oggetto di assegnazione alle altre strutture che hanno manifestato interesse alla distribuzione dei pazienti ex AIAS, a seguito della chiusura del centro, il che ha comportato un necessario aumento delle Capacità Operative delle stesse (C.O.M.) e, quindi, di assunzione di altro personale.

Inoltre, è stato rappresentato che lo schema contrattuale, sottoscritto in data 10 agosto 2023 dalla struttura A.I.A.S., nel precisare all'art. 2 i volumi di produzione contrattualizzati per setting assistenziale, precisa al comma 2: "2. il mix di prestazioni potrà essere diverso nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 4 commi 3,4, e 5, purché siano rispettati i limiti di spesa fissati nel successivo art. 4 e purché l'erogazione delle prestazioni avvenga in corso d'anno nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre di ciascun anno solare".

All'art.4 del contratto viene così rappresentato: "La ASL e la sottoscritta struttura privata potranno rimodulare in corso d'anno i suddetti limiti di spesa, entro i limiti prestazionali aziendali in caso di disponibilità di prestazioni non erogate complessivamente".

*(Intervento fuori microfono)*

**MARCHIELLO, Assessore al Lavoro.** Già l'ho data. La correttezza della procedura amministrativa è dimostrata.

Nel 2018 c'è stato il procedimento giudiziario, sicuramente l'AIAS non ha torto, sappiamo di che parliamo, però nel 2023 è stata riaperta ex novo, questo è il problema che ha creato, però adesso se c'è questa sentenza che ci siamo sentiti prima, penso che si raddrizzi tutto.